

Delibera di Giunta - N.ro 2005/1677 - approvato il 24/10/2005

Prot. n. (GEO/05/87449)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare:

- l'art. 54, comma 1, lettera c) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, da esercitare di intesa con la Conferenza unificata ai sensi del comma 2;
- l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sentita la Conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e in particolare la Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia";

**Vista** la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma amministrativa e, in particolare:

- l'art. 145 con cui si è disposto che la Giunta regionale, sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato;
- l'art. 149, comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14, che delega ai Comuni le funzioni inerenti gli interventi edilizi in zona sismica, potendosi avvalere delle strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai controlli sistematici o a campione;

**Vista** la L.R. 19 giugno 1984, n. 35 "Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741", come modificata e integrata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, nonché dagli articoli 36 e 37 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", in testo coordinato con gli articoli 13 e 14, rispettivamente, della L.R. 3 giugno 2003, n. 10;

**Visto** il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, nel testo coordinato con il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19, recante "Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata e integrata)";

**Viste:**

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", con collegata previsione di un regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 2;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003, con la quale sono state apportate correzioni e precisazioni alle normative tecniche allegate all'Ordinanza n. 3274/2003 sopraccitata;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004, che con l'art. 6, comma 7 ha esteso la validità del predetto regime transitorio anche agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di sei mesi del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005, con la quale:

1) sono state inserite ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 1);

2) è stato prolungato di ulteriori tre mesi (e quindi fino all'8 agosto 2005) il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/03 (art. 2);

3) è prevista l'emanazione entro sei mesi dalla pubblicazione la definizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, di linee guida per l'applicazione della normativa tecnica in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale (art. 3);

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di ulteriori due mesi (e quindi fino all'8 ottobre 2005) del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;

**Visto** il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 e conseguente periodo transitorio di 18 mesi, come definito dall'art. 14-undevicies della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 ottobre 2005, **in corso di pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale, che all'art. 1 dispone la proroga fino al 23 ottobre 2005 del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003, determinando in tal modo l'allineamento dei tempi con l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005 le cui norme tecniche includono tra le referenze tecniche essenziali anche l'Ordinanza n. 3274/2003 e s.m.i.;

**Premesso che** la Giunta regionale ha provveduto con appositi atti deliberativi n. 1435 del 21 luglio 2003, n. 772 del 26 aprile 2004 e n. 2329 del 22 novembre 2004 al recepimento delle citate ordinanze 3274/05, 3316/03, 3333/04 e 3379/04, fornendosi altresì prime indicazioni applicative delle stesse;

**Considerato che** vi è la necessità di fornire, anche in ragione delle rilevanti difficoltà applicative manifestate dagli enti locali e dalle categorie professionali, prime indicazioni per l'applicazione ed il recepimento nell'ordinamento regionale del recente decreto ministeriale 14 settembre 2005, anche per quanto attiene l'individuazione e operatività della classificazione sismica dei comuni della regione;

**Ritenuto** che allo stato attuale, anche per le motivazioni già contenute nella delibera della Giunta regionale n. 1435/2003, non è possibile addivenire alla rideterminazione della classificazione sismica dei Comuni della regione, dovendosi di conseguenza attenere, come previsto dal punto 3, lettera i, dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/03, alla classificazione sismica di prima applicazione stabilita dall'Allegato A dell'allegato 1 della medesima Ordinanza n. 3274/2003;

**Dato atto** del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dr.ssa Leopolda Boschetti, e dal Direttore Generale alla Programmazione e Sistemi di Mobilità, Arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Marioluigi Bruschini, e dell'Assessore alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con autonomie, organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di fornire prime indicazioni applicative, così come indicate nell'ALLEGATO A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, circa:

- l'operatività a decorrere dal 23 ottobre 2005 delle "Norme tecniche per le costruzioni", di cui al Decreto ministeriale 14 settembre 2005 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
- la cessazione dal 23 ottobre 2005 della fase transitoria di applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e s.m.i. le cui norme tecniche tuttavia sono incluse tra le referenze tecniche essenziali per l'applicazione della normativa tecnica prevista dal Citato Decreto ministeriale, costituendone documenti applicativi di dettaglio;
- l'avvio dalla medesima data di un periodo transitorio di 18 mesi, come definito dall'art. 14-undecies della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel quale è ammessa, in alternativa, l'applicazione della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alle relative norme di attuazione;

2. di dare atto che a decorrere dal 23 ottobre 2005, al fine di avviare la fase sperimentale di applicazione della normativa tecnica di cui al punto 1, trova attuazione la classificazione sismica dei Comuni della regione, stabilita dall'Allegato 1, punto 3. dell'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, in via di prima applicazione e comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 1998. Detta prima classificazione sismica è riportata per facilitarne la consultabilità nell'elenco allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALLEGATO B);

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ALLEGATO A**

**PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO AL DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2005 (PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159 ALLA**

GAZZETTA UFFICIALE N. 222 DEL 23 SETTEMBRE 2005) RECANTE "NORME  
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"

Sommario:

**1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale**

**2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale**

*2.1 La normativa tecnica per le costruzioni*

*2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni*

*2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica*

*2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità*

*2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio*

**3. L'ambito di applicazione**

*3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso*

*3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso ai fini del  
rilascio dei titoli edilizi.*

*3.3. Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori*

**4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle zone a media sismicità**

(n. 105 Comuni in "zona 2")

**5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità**

(n. 214 Comuni in "zona 3" e n. 22 Comuni in "zona 4")

*5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4*

**6. Pianificazione territoriale e urbanistica**

*6.1. Prime indicazioni sulle analisi di pericolosità*

*6.2 Parere preventivo sui piani*

**1. Entrata in vigore del Decreto ministeriale**

Il Decreto ministeriale 14 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni" – di seguito denominato "Decreto ministeriale" – entra in vigore il 23 ottobre 2005, trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 23 settembre 2005.

**2. Contenuti del Decreto ministeriale e classificazione sismica del territorio regionale**

***2.1 La normativa tecnica per le costruzioni***

Il Decreto ministeriale detta la normativa tecnica nazionale per le costruzioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 112/1998 e alle altre leggi citate nell'art. 1 dello stesso Decreto ministeriale.

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale cessa di avere efficacia (fatti salvi i profili indicati successivamente) la normativa tecnica dettata in via d'urgenza, per ragioni di pubblica incolumità, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 maggio 2003 - di seguito denominata Ordinanza n. 3274/2003 - assunta nelle more dell'espletamento degli adempimenti che hanno portato all'approvazione del Decreto ministeriale.

Infatti, sempre il 23 ottobre 2005, si conclude il periodo di applicazione della normativa tecnica disposta dall'Ordinanza n. 3274/2003, sia pure secondo il regime transitorio disciplinato dall'art. 2, comma 2 della stessa Ordinanza.

## ***2.2 La prima classificazione sismica dei Comuni***

Com'è noto la citata Ordinanza n. 3274/2003, stabilisce primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica da parte delle Regioni (ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1998). Inoltre la stessa Ordinanza fornisce in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, l'individuazione delle zone sismiche del territorio nazionale, indicando, in un apposito allegato, la **classificazione di ciascun Comune**.

Questa prima classificazione costituiva il riferimento necessario per l'applicazione della normativa tecnica prevista dalla medesima Ordinanza.

Le diverse Ordinanze che hanno apportato modifiche e integrazioni alla 3274/2003, non hanno interessato né "i Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale", né "la prima classificazione dei comuni" operata dall'Ordinanza originaria. Inoltre, il Decreto ministeriale, se da una parte provvede a stabilire una nuova normativa tecnica che sostituisce quella dettata dall'Ordinanza n. 3274/2003, dall'altra nulla dispone in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale.

Nel silenzio del Decreto ministeriale, si deve ritenere che a decorrere dal 23 ottobre 2005 continui a trovare applicazione la classificazione sismica di tutti i Comuni della Regione, stabilita, in via di prima applicazione, ai sensi del punto 3. dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003.

Per facilitare la consultazione di tale classificazione viene riportato in allegato al presente atto deliberativo (ALLEGATO B) l'elenco di tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna con i dati relativi a detta classificazione di prima applicazione (riproducendo l'Allegato A della precedente delibera della Giunta regionale n. 1435/2003).

## ***2.3 La prima fase applicativa della normativa e classificazione sismica***

Anche per la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale è stabilita **una fase di prima applicazione**, della durata di 18 mesi a decorrere dal 23 ottobre 2005. Per tale periodo è data la facoltà agli interessati di applicare, in alternativa, o la normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ovvero la normativa precedente sulla medesima materia di cui alla legge n. 1086/1971 e alla legge n. 64/1974 e ai relativi decreti di attuazione. Si osserva che, a differenza della analoga fase transitoria di applicazione dell'Ordinanza n. 3274/2003 (che si conclude il 23 ottobre 2005), il soggetto interessato non potrà fare riferimento alla precedente classificazione sismica (potendo in tal modo sottrarsi all'osservanza della normativa tecnica per le zone sismiche, in quanto a buona parte dei Comuni della Regione Emilia-Romagna in precedenza non era stato assegnato alcun grado di sismicità) ma potrà soltanto scegliere quale normativa tecnica applicare, sempre avendo riguardo alla nuova classificazione sismica del Comune.

#### ***2.4 Valori di accelerazione di picco orizzontale e grado di sismicità***

La possibilità di continuare ad applicare la sopra elencata normativa tecnica previgente, per un periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), richiede però una precisazione per quanto attiene alle diverse zone sismiche nelle quali sono classificati i Comuni, in prima applicazione, secondo quanto riportato nell'Allegato B della presente delibera.

A ciascuna zona, pur se non individuata secondo il criterio di cui al punto 2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274/2003, risulta assegnato un intervallo di valori dell'accelerazione di picco orizzontale del suolo ( $a_g$ ), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ed in particolare, ai fini della determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore ( $a_g / g$ ), di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, pari a: 0,35 (per la zona 1); 0,25 (per la zona 2); 0,15 (per la zona 3) e 0,05 (per la zona 4).

Siccome il D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" considera invece valori differenziati del "grado di sismicità" ( $S = 12$  o  $9$  o  $6$ ), da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche, in rapporto a tre ipotetiche zone a sismicità decrescente ("alta", "media" e "bassa") con le quali risulta classificato un determinato territorio, ne consegue la necessità di procedere ad una interpretazione che consenta di utilizzare la classificazione di cui all'allegato B della presente delibera, assegnando una corrispondenza con i suddetti gradi di sismicità. Pertanto, confermando a tal fine un precedente indirizzo già assunto con altra delibera della Giunta regionale n. 2329/2004, per l'utilizzo del D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" vanno considerate le specifiche di "sismicità media" ( $S = 9$ ) per i Comuni in "zona 2" e di "sismicità bassa" ( $S = 6$ ) per i Comuni sia in "zona 3" che in "zona 4".

Naturalmente, in alternativa, anche nel primo periodo di 18 mesi (a partire dal 23 ottobre 2005), è possibile usare le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al Decreto ministeriale con relativa scelta di un codice applicativo di dettaglio tra quelli indicati nel capitolo 12 (*Referenze tecniche essenziali*) delle stesse norme tecniche.

### ***2.5 La Commissione consultiva per il monitoraggio***

Nei casi in cui si opti, nel primo periodo di 18 mesi, per l'uso delle Norme tecniche per le costruzioni allegate al Decreto ministeriale, le progettazioni svolte potranno contribuire alla sperimentazione di dette nuove norme tecniche e, quindi, concorrere all'attività della "**Commissione consultiva per il monitoraggio**", di prossima istituzione, prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale, della quale faranno parte, assieme ai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile, anche alcuni rappresentanti delle Regioni, dell'A.N.C.I. oltre che rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, con il preciso intento, secondo quanto indicato nell'intesa in Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, di provvedere "*entro la scadenza del periodo transitorio, previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche e agli adempimenti che si rendessero necessari*" per la modificazione e integrazione delle stesse.

### **3. L'ambito di applicazione**

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale e delle disposizioni correlate, esaminate al precedente punto 2, le opere per le quali verranno iniziati i lavori in data successiva al 23 ottobre 2005, dovranno essere progettate nell'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, con riguardo alla tipologia di opere edilizie da realizzarsi e alla classificazione sismica del Comune nel quale l'intervento deve essere realizzato.

Inoltre, ad eccezione dei Comuni a bassa sismicità, sempre a decorrere dal 23 ottobre 2005, per l'inizio dei lavori di opere edilizie dovranno essere osservate le procedure di deposito e autorizzazione di cui agli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 (come modificata dalla L.R. 40 del 1995 e, da ultimo, dalla L.R. 31 del 2002), agli articoli. 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 26 della L.R. n. 7 del 2004, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

Per esaminare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della nuova disciplina sui processi edilizi in corso, occorre esaminare distintamente le due seguenti fattispecie:

- 1) gli effetti sui lavori in corso alla data del 23 ottobre 2005;

2) gli effetti sui procedimenti abilitativi (permesso di costruire in corso di rilascio, denuncia di inizio attività presentata da meno di trenta giorni) pendenti alla data del 23 ottobre 2005;

3) La decadenza dei titoli edilizi, qualora non siano stati iniziati i lavori.

### ***3.1. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso***

Occorre preliminarmente ricordare come l'Ordinanza n. 3274/2003 stabiliva in modo univoco che l'entrata in vigore della normativa tecnica ivi prevista non aveva alcun impatto sui lavori in corso. Infatti, l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003, stabiliva che *"Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già approvati alla data della presente ordinanza possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigente"*. Questa disposizione metteva le opere i cui lavori erano già iniziati e le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti erano stati già approvati alla data del 20 marzo 2003 al riparo dall'applicazione della normativa tecnica prevista dall'Ordinanza medesima per effetto di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001.

Ebbene, a differenza della espressa previsione presente nell'Ordinanza n. 3274/2003, nel Decreto ministeriale non si riscontra alcuna disposizione tesa a regolare l'efficacia della nuova normativa tecnica ivi prevista, rispetto ai lavori in corso. Tuttavia, si deve ritenere che trovi applicazione, anche con riguardo alla nuova disciplina, l'esenzione dagli obblighi previsti dall'art. 104 del D.Lgs n. 380 del 2001.

Infatti, occorre considerare che, per effetto dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 136 del 2004, è stabilito un "regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni" previste dal Decreto ministeriale, disponendosi in particolare che "al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche" a far data dal 23 ottobre 2005 nella progettazione delle costruzioni si possa facoltativamente applicare detta nuova normativa tecnica ovvero la normativa precedente. In tal modo il Decreto ministeriale rinnova per un ulteriore periodo di 18 mesi il periodo transitorio, già previsto per l'Ordinanza n. 3274/2003, in cui si comincia a sperimentare la nuova normativa, utilizzando allo scopo la classificazione sismica di prima applicazione prevista dalla medesima Ordinanza n. 3274/2003.

Non si è pertanto in presenza di quella individuazione delle zone sismiche da parte delle Regioni, nel rispetto dei criteri generali statali, disciplinata dall'art. 83 del D.P.R. n. 380 del 2001, che sola costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 104 del medesimo D.P.R.

È univoca in tal senso l'indicazione dettata dall'Ordinanza n. 3274/2003 e puntualmente ripresa nelle premesse del Decreto ministeriale, secondo cui "nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 112 del 1998" – che mantiene allo Stato la definizione dei "criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche" – per ragioni di pubblica incolumità si dettano solo "primi elementi" in materia di detti criteri generali per la classificazione sismica.

Queste considerazioni sono già state espresse autorevolmente dal Dipartimento di protezione civile con il parere Prot. DPC/CG/0033131 del 28 luglio 2003 e sono alla base dell'intesa resa in sede di Conferenza unificata del 28 luglio 2005.

Le medesime conclusioni sono poi riprese nella bozza di atto di indirizzo per l'attuazione del Decreto ministeriale, in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale si forniscono esplicite indicazioni in merito alla non applicabilità del citato articolo 104 del D.P.R. n. 380/2001, per le ragioni appena ricordate.

### ***3.2. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi.***

Come si è più volte ricordato, a far data dal 23 ottobre 2005 i lavori delle opere edilizie non possono essere iniziati se non in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

L'entrata in vigore del Decreto ministeriale comporta, in assenza di una specifica normativa transitoria, la necessità dell'applicazione della normativa tecnica ivi prevista anche con riguardo agli interventi edilizi per i quali a quella data sono in corso i procedimenti autorizzativi previsti per la loro realizzazione dalla normativa vigente, secondo i principi che regolano la successione nel tempo delle norme, in particolare nel campo urbanistico ed edilizio.

Di conseguenza, la nuova normativa tecnica trova applicazione per **i titoli edilizi il cui iter amministrativo non si sia concluso** in data antecedente al 23 ottobre 2005. Dalla medesima data infatti il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività è subordinato all'osservanza della normativa tecnica.

### ***3.3 Decadenza dei titoli edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori***

Nei comuni di nuova classificazione, per gli interventi edilizi per i quali alla data del 23 ottobre 2005 sia già stato rilasciato o sia stato presentato un efficace titolo abilitativo edilizio (cioè qualora sussista un permesso di costruire rilasciato in data antecedente ovvero una denuncia di inizio attività presentata prima del 23 settembre 2005), ma per i

quali alla medesima data **non siano stati iniziati i lavori**, opera la decadenza del titolo edilizio stabilita dall'art. 14, comma 6, della L.R. n. 31 del 2002.

Questa disposizione stabilisce che l'entrata in vigore di una previsione urbanistica, contrastante con il permesso di costruire comporta la decadenza del titolo edilizio, se i lavori non sono già stati iniziati e non vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

Nel silenzio della legge, si deve ritenere che il medesimo principio operi anche nei confronti delle denunce di inizio attività presentate prima del 23 settembre 2005, per le quali non siano stati iniziati i lavori, in quanto ai fini dell'operatività del principio sotteso alla disposizione in parola - per cui si considera acquisito il diritto edificatorio solo a seguito dell'effettivo inizio dei lavori - non appare rilevante il titolo abilitativo cui è subordinato l'intervento edilizio.

Pertanto, si ritiene che gli interessati possano: presentare allo Sportello Unico per l'edilizia l'asseverazione del professionista abilitato e la documentazione integrativa indicata al successivo Paragrafo 5, lett. a) e b), nonché la dichiarazione circa la congruità tra detta documentazione integrativa e il progetto allegato al titolo edilizio originario.

Qualora invece l'osservanza della normativa tecnica richieda la modifica del progetto gli interessati dovranno ripresentare allo Sportello Unico per l'edilizia la documentazione richiesta ai fini della acquisizione di un nuovo titolo edilizio (DIA o permesso di costruire), secondo le ordinarie modalità.

In considerazione della particolare rilevanza degli effetti della decadenza sui processi edilizi in corso, si invitano le amministrazioni comunali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, a prevedere forme semplificate per la presentazione della documentazione integrativa e per il rilascio dei permessi di costruire.

#### **4. Procedure di deposito e di autorizzazione sismica nelle *zone a media sismicità***

(n. 105 Comuni in "zona 2")

Nei Comuni della regione che a seguito della nuova classificazione sismica sono inseriti nella zona 2, scatta dal 23 ottobre 2005 l'obbligo di non iniziare i lavori delle opere edilizie senza l'acquisizione della preventiva autorizzazione o il deposito del progetto presso lo Sportello Unico per l'edilizia.

In particolare, sono soggetti a preventiva autorizzazione (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 35/84):

- a. tutti gli interventi edilizi da attuarsi in abitati dichiarati da consolidare, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- b. le varianti in corso d'opera, limitatamente ai lavori per i quali siano state rilasciate autorizzazioni in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
- c. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni della norme tecniche antisismiche;
- d. le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione (con direttiva regionale) di appositi criteri per tali opere per l'individuazione del campione, di cui al comma 6-bis dell'art. 36 della L.R. n. 31/2002.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14 aprile 2004, n. 7 sono soggette ad autorizzazioni anche:

e) le sopraelevazioni di edifici esistenti previste dall'art. 90 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Inoltre, in caso di sopraelevazione, ai sensi del medesimo art. 26 della L.R. n. 7 del 2004, si attua nell'ambito dell'autorizzazione preventiva la certificazione dell'Amministrazione comunale competente, circa *"l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico e il numero massimo di piani che è possibile realizzare in conformità agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche sismiche, così come specificamente attestato e documentato dal progettista incaricato dal committente"*.

Fuori dai casi appena ricordati, i lavori delle opere edilizie nei Comuni che rientrano nella zona 2 sono soggetti a deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati tecnici, corredato dalla dichiarazione di conformità, a firma del progettista abilitato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, della L.R. n. 35 del 1984.

E' appena il caso di ricordare che con la prima operatività del Decreto ministeriale tutti i Comuni della regione in zona 2 sono investiti del conferimento delle funzioni che attengono all'attività di deposito e di controllo (del progetto, dell'opera in corso di costruzione e dell'opera ultimata) stabilito dall'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. n. 21 aprile 1999, n. 3.

Di conseguenza, tutti i Comuni dovranno costituire Uffici preposti allo svolgimento di tali funzioni, che si connotano per la particolare specializzazione e competenza richiesta, o conferire gli stessi compiti a proprie strutture già esistenti.

Appare a tale scopo più che mai opportuno il ricorso alle forme associative previste dalla L.R. n. 26 aprile 2001, n. 11 per la costituzione di uffici intercomunali. Altra possibilità regolata sempre dalla medesima L.R. n. 11 del 2001 (art. 2, comma 2) è quella del conferimento, delle medesime funzioni alla Comunità montana. Inoltre, per i Comuni che fanno parte del Circondario imolese è prevista la possibilità di un analogo conferimento a

favore del medesimo circondario, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), e comma 3, della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Per lo svolgimento delle suddette attività di controllo, i Comuni, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera d), della L.R. n. 3 del 1999 (come modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2005, n.14) possono avvalersi del supporto tecnico specialistico e della consulenza dei Servizi Territoriali di Bacino (STB). A tale scopo, potrà risultare particolarmente opportuno stipulare apposite convenzioni con gli STB al fine di assicurare la continuità e la tempestività del supporto tecnico da parte delle strutture regionali.

## **5. L'applicazione della normativa tecnica nelle zone a bassa sismicità**

(n. 214 Comuni in "zona 3" e n. 22 Comuni in "zona 4")

Sono classificati a bassa sismicità i Comuni inseriti nelle zone 3 e 4 dell'Ordinanza n. 3274/2003. Per le opere edilizie da realizzare sul territorio di detti Comuni, a decorrere dal 23 ottobre 2005, il progetto delle opere dovrà essere conforme alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, ma non è richiesto alcun adempimento amministrativo aggiuntivo ai fini dell'inizio dei lavori (deposito del progetto o autorizzazione preventiva). In particolare, per i lavori da svolgersi in tali Comuni sarà sufficiente che:

- a. nell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività ovvero alla domanda del permesso di costruire (ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002) il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale;
- b. il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della legge n. 64/1974), risultando *"esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture"* con *"allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione"*.

Si osserva che nei comuni a bassa sismicità la necessità della presentazione anticipata della documentazione attinente al progetto esecutivo, di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, ai fini della acquisizione del titolo edilizio, costituisce di fatto un aggravamento degli adempimenti dovuti, rispetto a quanto richiesto per le opere da realizzarsi sui comuni a

media sismicità, nei quali detta documentazione può essere presentata prima dell'inizio lavori.

Si ritiene pertanto che l'amministrazione comunale nelle "zone 3 e 4" possa consentire agli interessati, all'atto della presentazione del progetto edilizio, di riservarsi il deposito del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori, a condizione che detto deposito sia accompagnato dalla dichiarazione di congruità di cui all'art. 3, comma quarto, della L.R. n. 35 del 1984 (come sostituito dall'art. 36 della L.R. n. 31 del 2002).

### ***5.1 Controlli edilizi nei Comuni in zone 3 e 4***

Nei comuni classificati a bassa sismicità lo Sportello Unico per l'edilizia provvede agli ordinari controlli, previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, per accertare che gli interventi siano attuati (anche) in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

A tale scopo, lo Sportello Unico dovrà innanzitutto procedere alla **verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dell'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale per le opere eseguite con permesso di costruire.

Analogamente, quanto asseverato dal professionista e i contenuti degli elaborati progettuali, anche per i profili che attengono all'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, sono sottoposti alle ordinarie modalità di **controllo di merito dei titoli edilizi**, previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.R. n. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dall'art. 17 della medesima legge regionale, per le opere eseguite con permesso di costruire.

Inoltre, le medesime verifiche di merito dovranno essere svolte, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31 del 2002, per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

## **6. Pianificazione territoriale e urbanistica**

L'operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia pure in via di prima applicazione, a far data dal 23 ottobre 2005, comporta significativi effetti per quanto riguarda i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Assume innanzitutto particolare rilievo quanto disposto dall'art. A-2, comma 4, dell'Allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica (regionali, provinciali e comunali) il compito di concorrere "*alla prevenzione del rischio sismico, sulla base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione*".

Pertanto occorrerà provvedere all'adeguamento dei PTCP delle Province precedentemente non aventi Comuni rientrati nella classificazione sismica e si fa ancor più urgente detto aggiornamento per i piani nelle Province che presentavano già in passato questa caratteristica.

Allo stesso modo, sempre dal 23 ottobre 2005, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (anche in assenza di indicazioni provinciali, per il mancato aggiornamento del PTCP) sono tenuti a "*valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana*" (art. 10, comma 1, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35).

Si sottolinea, infine, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 35 del 1984, tutti i Comuni, in quanto classificati sismici, sono tenuti comunque all'adeguamento del proprio **RUE** (o in via transitoria del **regolamento edilizio**) e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui agli artt. 8 e 9 della medesima legge regionale, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche.

Allo scopo di fornire puntuali indicazioni alle Province e ai Comuni per la elaborazione degli strumenti di pianificazione rispondenti all'esigenza di riduzione del rischio sismico è in corso di elaborazione una Direttiva regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), della L.R. 35 del 1984.

### ***6.1. Prime indicazioni sulle analisi di pericolosità.***

In via di prima applicazione, si richiama l'esigenza che le scelte del PSC siano fondate su una adeguata analisi delle caratteristiche sismiche del territorio, attraverso la consolidata prassi seguita per l'elaborazione degli strumenti urbanistici nella nostra Regione a partire dalla L.R. 47/1978.

A tale scopo occorrerà che il quadro conoscitivo del PSC presenti una adeguata relazione geologica di inquadramento del territorio, formata secondo le indicazioni tecniche di cui alla circolare 1288 dell'11 febbraio 1983.

Inoltre, si sottolinea che nei medesimi Comuni l'analisi delle caratteristiche sismiche del territorio non può essere limitata alle sole condizioni geomorfologiche ma va estesa alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. Infatti, "oltre agli elementi

geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione." . A tal riguardo si precisa che nei Comuni ricompresi nelle zone 3 e 4 l'esame delle condizioni di pericolosità locale, in ragione della bassa sismicità, si limiterà agli aspetti di instabilità dei versanti; dovranno cioè essere studiate solo le aree instabili (direttamente interessate da frane con indizi di attività recente o in atto) e quelle potenzialmente instabili (aree che non mostrano evidenze di movimenti gravitativi recenti ma che comunque sono interessate da depositi detritici di versante, comprese le frane quiescenti e le paleofrane).

Le previsioni del PSC in merito agli ambiti suscettibili di urbanizzazione e per gli interventi sul territorio urbanizzato dovranno risultare coerenti con le risultanze del quadro conoscitivo e, di conseguenza, nella Valsat del piano dovrà essere contenuta una esplicita valutazione della potenziale ammissibilità degli interventi di trasformazione ipotizzati, per la non presenza di cause escludenti e per la conformità delle previsioni agli eventuali fattori limitanti.

Inoltre, sempre in via di prima applicazione, si richiama l'esigenza che il POC sia corredato dalle analisi di ammissibilità degli interventi pianificati, secondo quanto già richiesto per la relazione geologica – così come previsto dal punto C.3 della Circolare 1288/1983.

## ***6.2 Parere preventivo sui piani***

Nei Comuni classificati sismici la Provincia esprime sui piani urbanistici generali e attuativi il parere previsto dall'art. 37 della L.R. 31 del 2002 (attuativo dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, già art. 13 della Legge 64/74), in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. In particolare detto parere è acquisito sul Piano Operativo Comunale (POC) e sui Piani Urbanistici Attuativi (PUA) (art. 34, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000) ovvero, in via transitoria, sulle varianti al PRG e sugli strumenti urbanistici attuativi.

L'acquisizione del parere è obbligatoria per i Comuni classificati sismici (indipendentemente dal grado della stessa), cosicché dal 23 ottobre 2005 detto adempimento trova applicazione per gli strumenti urbanistici di tutti i Comuni della regione. Inoltre, in carenza di una specifica norma transitoria del Decreto ministeriale (che faccia salvi i procedimenti in corso), detto adempimento deve essere assolto non soltanto per i piani che avviino il proprio iter dopo il 23 ottobre 2005, ma anche per i piani in corso di elaborazione e approvazione alla medesima data.



		<b>Zona 2</b>						
8034001	PR	Albareto	2003			N.C.	II	2
8034003	PR	Bedonia	2003			N.C.	II	2
8034006	PR	Borgo Val di Taro	2003			N.C.	II	2
8034011	PR	Compiano	2003			N.C.	II	2
8034022	PR	Monchio delle Corti	1927	1937	1983	II	II	2
8034026	PR	Palanzano	1927	1937	1983	II	III	2
8034040	PR	Tornolo	1984			II	II	2
8035007	RE	Busana	1927	1937	1983	II	III	2
8035012	RE	Casalgrande	2003			N.C.	II	2
8035014	RE	Castellarano	2003			N.C.	II	2
8035016	RE	Castelnovo ne' Monti	1927	1937	1983	II	III	2
8035019	RE	Collagna	1927	1937	1983	II	II	2
8035025	RE	Ligonchio	1927	1937	1983	II	II	2
8035031	RE	Ramisetto	1927	1937	1983	II	III	2
8035041	RE	Toano	1927	1937	1983	II	III	2
8035042	RE	Vetto	1927	1937	1983	II	III	2
8035044	RE	Viano	2003			N.C.	II	2
8035045	RE	Villa Minozzo	1927	1937	1983	II	II	2
8036008	MO	Castelvetro di Modena	2003			N.C.	II	2
8036013	MO	Fiorano Modenese	2003			N.C.	II	2
8036015	MO	Formigine	2003			N.C.	II	2
8036016	MO	Frassinoro	1927	1937	1983	II	III	2
8036019	MO	Maranello	2003			N.C.	II	2
8036031	MO	Pievepelago	1927	1937	1983	II	III	2
8036040	MO	Sassuolo	2003			N.C.	II	2
8037007	BO	Borgo Tossignano	1983			II	II	2

8037012	BO	Casalfiumanese	1983			II	II	2
8037014	BO	Castel del Rio	1983			II	II	2
8037016	BO	Castel Guelfo di Bologna	1983			II	II	2
8037020	BO	Castel San Pietro Terme	2003			N.C.	II	2
8037025	BO	Dozza	1983			II	II	2
8037026	BO	Fontanelice	1983			II	II	2
8037032	BO	Imola	1983			II	II	2
8037037	BO	Medicina	1983			II	II	2
8037041	BO	Monterenzio	1983			II	II	2
8037045	BO	Mordano	1983			II	II	2
8037046	BO	Ozzano dell'Emilia	2003			N.C.	II	2
8038001	FE	Argenta	2003			N.C.	II	2
8039001	RA	Alfonsine	2003			N.C.	II	2
8039002	RA	Bagnacavallo	1983			II	II	2
<b>Codice ISTAT 2001</b>	<b>Provincia</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Anno di</b>			<b>Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)</b>	<b>Categoria secondo la proposta del GdL del 1998</b>	<b>Zona ai sensi del presente documento</b>
			prima classific	declassificazione	riclassificazione			
8039003	RA	Bagnara di Romagna	1983			II	II	2
8039004	RA	Brisighella	1927			II	II	2
8039005	RA	Casola Val Senio	1983			II	II	2
8039006	RA	Castel Bolognese	1983			II	II	2
8039007	RA	Cervia	1983			II	II	2
8039008	RA	Conselice	1983			II	II	2
8039009	RA	Cotignola	1983			II	II	2
8039010	RA	Faenza	1983			II	II	2

8039011	RA	Fusignano	1983			II	II	2
8039012	RA	Lugo	1983			II	II	2
8039013	RA	Massa Lombarda	1983			II	II	2
8039015	RA	Riolo Terme	1983			II	II	2
8039016	RA	Russi	1983			II	II	2
8039017	RA	Sant'agata sul Santerno	1983			II	II	2
8039018	RA	Solarolo	1983			II	II	2
8040001	FC	Bagno di Romagna	1927			II	II	2
8040003	FC	Bertinoro	1983			II	II	2
8040004	FC	Borghi	1983			II	II	2
8040005	FC	Castrocaro Terme e Terra del S.	1983			II	II	2
8040007	FC	Cesena	1983			II	II	2
8040008	FC	Cesenatico	1983			II	II	2
8040009	FC	Civitella di Romagna	1927			II	II	2
8040011	FC	Dovadola	1983			II	II	2
8040012	FC	Forli'	1983			II	II	2
8040013	FC	Forlimpopoli	1983			II	II	2
8040014	FC	Galeata	1927			II	II	2
8040015	FC	Gambettola	1983			II	II	2
8040016	FC	Gatteo	1983			II	II	2
8040018	FC	Longiano	1983			II	II	2
8040019	FC	Meldola	1983			II	II	2
8040020	FC	Mercato Saraceno	1927	1938	1983	II	II	2
8040022	FC	Modigliana	1983			II	II	2
8040028	FC	Montiano	1983			II	II	2
8040031	FC	Portico e San Benedetto	1983			II	II	2

8040032	FC	Predappio	1983			II	II	2
8040033	FC	Premilcuore	1927			II	II	2
8040036	FC	Rocca San Casciano	1927			II	II	2
8040037	FC	Roncofreddo	1983			II	II	2
8040041	FC	San Mauro Pascoli	1983			II	II	2
8040043	FC	Santa Sofia	1927			II	II	2
8040044	FC	Sarsina	1927	1938	1983	II	II	2
8040045	FC	Savignano sul Rubicone	1983			II	II	2
8040046	FC	Sogliano al Rubicone	1927	1938	1983	II	II	2
8040049	FC	Tredozio	1983			II	II	2
8040050	FC	Verghereto	1927			II	II	2
8099001	RN	Bellaria-Igea Marina	1983			II	II	2
8099002	RN	Cattolica	1927	1938	1983	II	II	2
8099003	RN	Coriano	1927			II	II	2
8099004	RN	Gemmano	1983			II	II	2
8099005	RN	Misano Adriatico	1927	1938	1983	II	II	2
8099006	RN	Mondaino	1983			II	II	2
Codice ISTAT 2001	Provincia	COMUNE	Anno di			Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento
			prima classific	declassificazione	riclassificazione			
8099007	RN	Monte Colombo	1983			II	II	2
8099008	RN	Montefiore Conca	1983			II	II	2
8099009	RN	Montegridolfo	1927			II	II	2
8099010	RN	Montescudo	1983			II	II	2
8099011	RN	Morciano di Romagna	1927			II	II	2
8099012	RN	Poggio Berni	1983			II	II	2
8099013	RN	Riccione	1927	1938	1983	II	II	2

8099014	RN	Rimini	1927	1938	1983	II	II	2
8099015	RN	Saludecio	1927			II	II	2
8099016	RN	San Clemente	1927	1938	1983	II	II	2
8099017	RN	San Giovanni in Marignano	1927	1938	1983	II	II	2
8099018	RN	Santarcangelo di Romagna	1983			II	II	2
8099019	RN	Torriana	1983			II	II	2
8099020	RN	Verucchio	1983			II	II	2
		<b>Zona 3</b>						
8033002	PC	Alseno	2003			N.C.	III	3
8033003	PC	Besenzone	2003			N.C.	III	3
8033004	PC	Bettola	2003			N.C.	III	3
8033005	PC	Bobbio	2003			N.C.	III	3
8033007	PC	Cadeo	2003			N.C.	III	3
8033011	PC	Carpaneto Piacentino	2003			N.C.	III	3
8033012	PC	Castell'Arquato	2003			N.C.	III	3
8033015	PC	Cerignale	2003			N.C.	III	3
8033016	PC	Coli	2003			N.C.	III	3
8033017	PC	Corte Brugnatella	2003			N.C.	III	3
8033018	PC	Cortemaggiore	2003			N.C.	III	3
8033019	PC	Farini	2003			N.C.	III	3
8033020	PC	Ferriere	2003			N.C.	III	3
8033021	PC	Fiorenzuola d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033025	PC	Gropparello	2003			N.C.	III	3
8033026	PC	Lugagnano Val d'Arda	2003			N.C.	III	3
8033028	PC	Morfasso	2003			N.C.	III	3

8033030	PC	Ottone	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033031	PC	Pecorara	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033035	PC	Podenzano	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033036	PC	Ponte dell'Olio	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033037	PC	Pontenure	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033038	PC	Rivergaro	2003			N.C.	III	<b>3</b>
8033040	PC	San Giorgio Piacentino	2003					